





1.	PREMESSE	4
4	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2.1 Documenti di gara	5 5 5
3.	OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	6
	DURATA E VALORE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO - BASE D'ASTA	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
6.	REQUISITI GENERALI	9
	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 7.1 Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria 7.2 Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	10 11
8	AVVALIMENTO	12
9.	SUBAPPALTO	13
10	. GARANZIA PROVVISORIA	14
11.	. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	16
	. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
12		
12  13	. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17 18 20 22
12 13 14	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA SOCCORSO ISTRUTTORIO.  CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14.1 Domanda di partecipazione	17 18 20 22
12. 13. 14.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA SOCCORSO ISTRUTTORIO.  CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14.1 Domanda di partecipazione. 14.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo. 14.3 Documento di gara unico europeo.  CONTENUTO DELLA BUSTA "B" OFFERTA TECNICA.	17 18 20 22 25
12 13. 14.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA SOCCORSO ISTRUTTORIO.  CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14.1 Domanda di partecipazione	177 18 20 22 25 27
12 13. 14. 15. 16.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA SOCCORSO ISTRUTTORIO.  CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14.1 Domanda di partecipazione	177 18 20 22 25 27 27 28
12  13. 14. 15. 16. 17.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA SOCCORSO ISTRUTTORIO  CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14.1 Domanda di partecipazione	17 18 20 22 25 27 27 28 31 32 32
12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA SOCCORSO ISTRUTTORIO  CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14.1 Domanda di partecipazione	17 18 20 22 25 27 27 28 31 32 32 33





22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36





### 1. PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 710 del 24/08/2020 questa Amministrazione ha disposto di addivenire alla stipula di un accordo quadro di durata quadriennale con un unico operatore economico, finalizzato al soddisfacimento delle proprie esigenze di acquisizione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta a lotto unico, all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

CPV 79620000-6 - CIG ZC92DF902D

Luogo di esecuzione delle prestazioni: Piemonte [codice NUTS ITC1]

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Luigi Preziosi; il Responsabile del sub procedimento di gara è la Dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone (recapito unico per entrambi: tel. 011.19681540 fax 011.19681541 e-mail <a href="mailto:acquisti@arpa.piemonte.it">acquisti@arpa.piemonte.it</a> Pec <a href="mailto:acquisti@pec.arpa.piemonte.it">acquisti@pec.arpa.piemonte.it</a> , fermo restando che le comunicazioni avverranno nelle modalità indicate al successivo punto 2).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 260 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica, conforme all'art.40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e valutazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni come meglio specificato nel presente Disciplinare di Gara.

La piattaforma telematica è disponibile nella sezione "Lavora con noi – Gare e appalti" del profilo committente all'indirizzo <a href="http://www.arpa.piemonte.it">http://www.arpa.piemonte.it</a> oppure al seguente link diretto <a href="https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it">https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it</a>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- la previa registrazione al sistema, con le modalità indicate dal sistema stesso, ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata agli operatori economici;
- il possesso e l'utilizzo di una firma digitale da parte del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- il possesso e l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) riferibile all'operatore economico partecipante.





### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara corredato di:

Allegato 1 Domanda di partecipazione

Allegato 2 DGUE (Documento di gara unico europeo)

Allegato 3 Capitolato Speciale

Allegato 4 Modello per la presentazione dell'offerta economica

Allegato 5 Schema di accordo quadro

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica accessibile dalla sezione "Lavora con noi – Gare e appalti" del profilo committente all'indirizzo <a href="http://www.arpa.piemonte.it">http://www.arpa.piemonte.it</a>, oppure utilizzando il seguente link diretto: <a href="https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it">https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it</a>

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti ed informazioni complementari sulla presente procedura di gara, sul contenuto del bando di gara, del disciplinare e dei suoi allegati, mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando **esclusivamente** l'area messaggistica della piattaforma riservata alla richiesta di chiarimenti, presente all'interno della specifica sezione dedicata alla procedura stessa.

## I chiarimenti dovranno essere richiesti entro le ore 12:00 del 13/10/2020.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione unicamente tramite la piattaforma digitale.

E' pertanto onere dei concorrenti visitare l'apposita sezione della piattaforma prima della presentazione della domanda di partecipazione, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri UE, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente punto 2.2, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese effettuando il login alla piattaforma <a href="https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it">https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it</a> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante via e-mail all'indirizzo acquisti@arpa.piemonte.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.





In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### 3. OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, sul quale basare la costituzione di "contratti specifici" di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Sanità Pubblica personale non medico, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo di Arpa Piemonte.

L'Agenzia aggiudicataria verrà individuata con le modalità indicate nel presente Disciplinare e con essa sarà stipulato l'Accordo Quadro regolamentativo del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, nel rispetto delle specifiche indicate nel Capitolato Speciale.

L'appalto è costituito da un unico lotto.

#### 4. DURATA E VALORE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO – BASE D'ASTA

La durata dell'Accordo Quadro è pari a 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo, durante i quali Arpa Piemonte potrà stipulare specifici contratti con l'Agenzia aggiudicataria. L'accordo giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di raggiungimento del limite massimo di valore sottoindicato. Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale detto limite non sia stato raggiunto, potrà procedersi allo spostamento del termine finale di esecuzione, se richiesto dall'Ente utilizzatore e previo assenso dell'Agenzia aggiudicataria.

Arpa Piemonte, alla scadenza dell'Accordo, qualora non abbia ancora avviato il nuovo appalto o concluso le relative procedure, ha in ogni caso la **facoltà di prorogare il contratto** alle medesime condizioni contrattuali vigenti per un periodo non superiore a sei mesi senza che l'Agenzia aggiudicataria possa pretendere condizioni diverse da quelle vigenti al momento della proroga.

Arpa Piemonte si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo, con conseguente e corrispondente riduzione delle quantità e della durata contrattuale.

Arpa Piemonte si riserva infine la facoltà di utilizzare il **quinto d'obbligo** ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.





Il valore stimato dell'Accordo è pari a € 1.712.000,00 IVA esclusa, da intendersi in ogni caso comprensivo del monte retributivo\contributivo da corrispondere ai Lavoratori somministrati presso Arpa Piemonte, nonché inclusivo della FEE di Agenzia e della prestazione di tutti i servizi connessi indicati e richiamati nel Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica dell'Agenzia aggiudicataria. Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dall'Ente utilizzatore sulla scorta dell'effettivo fabbisogno di personale nel corso dell'esecuzione dell'Accordo medesimo, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo di valore delle prestazioni complessivamente erogabili, non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per Arpa Piemonte, mentre il valore dei singoli contratti specifici sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. L'Agenzia aggiudicataria quindi prende atto ed accetta con la stipula dell'Accordo che le prestazioni oggetto del presente appalto saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti specifici.

Ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata massima prevista (comprensiva di proroga e quinto d'obbligo), è pari a € 2.268.400,00 oneri fiscali esclusi, come da seguente dettaglio:

A1 Valore massimo quadriennale (o.f.e.)	1.712.000,00
A2 Eventuale estensione di un quinto dell'importo contrattuale A1 (o.f.e.)	342.400,00
A3 Eventuale proroga tecnica semestrale (o.f.e.)	214.000,00
A4 Totale complessivo o.f.e. (A1 + A2 + A3)	2.268.400,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'importo quadriennale di gara è costituito per la quasi totalità da costi della manodopera.

L'importo a base di gara è riferito alla sola Commissione di agenzia (FEE d'Agenzia) ed è pari al 7,00% (settepercento); tale percentuale non è da intendersi comprensiva d'IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero poiché non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D,Lgs. 81/2008.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare in offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.





I singoli contratti specifici stipulati a valle dell'accordo quadro saranno finanziati con fondi propri di Arpa Piemonte.

# 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti (l'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste);
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara (l'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste);
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di





rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.





## 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova del requisito</u> la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Iscrizione in corso di validità all'Albo delle Agenzie (di tipo generalista – sez. I) per il Lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a del D.Lgs. 276\2003 e s.m.i..

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova del requisito</u> la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- c) Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 800.000,00 iva esclusa. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf);
- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei





certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) Regolare esecuzione nell'ultimo triennio di un contratto di somministrazione di lavoro a favore di soggetti pubblici o privati, di valore complessivo pari ad almeno € 300.000,00 iva esclusa (per ultimo triennio si intendono i 36 mesi antecedenti a quello di pubblicazione del bando)

<u>La comprova del requisito</u> è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice.

In particolare, in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, saranno accettati a comprova del requisito i certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, saranno accettati a comprova del requisito:

- certificato rilasciato dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratto e relative fatture con quietanza di pagamento.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetterà anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

# 7.2 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito** relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, **richiesto al** 





## precedente punto 7.1 lett. a deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto 7.1 lett. b (iscrizione in corso di validità all'Albo delle Agenzie) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai precedenti punti 7.1 lett. c (fatturato minimo specifico) e lett. d (regolare esecuzione nell'ultimo triennio di un contratto di somministrazione) devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, fermo restando che devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'Impresa mandataria e dalla consorziata individuata per l'esecuzione del contratto.

### 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito bensì dovrà essere evidente l'effettivo "passaggio" di competenze da parte dell'impresa ausiliaria mediante, ad esempio, attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l'eventualità di semplice mercificazione del requisito avvallato.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA e all'Albo delle agenzie di cui al precedente punto 7.1 lett. b).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.





Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà indicare nella parte II, sezione C del DGUE la denominazione degli operatori economici di cui si avvale e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III e dalla Parte IV.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere prodotta tra la documentazione amministrativa, unitamente alla seguente ulteriore documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;
- b) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, precisandone tipologia ed entità nel contratto medesimo in modo da poter escludere la semplice mercificazione del requisito avallato, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### 9. SUBAPPALTO

Il concorrente è tenuto ad indicare all'atto dell'offerta le prestazioni in appalto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.





Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

### 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore massimo presunto dell'accordo quadro di € 1.712.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario; tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

## La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su conto corrente bancario n. 40783853 (IBAN IT19 W 02008 01033 000040783853) intestato ad Arpa Piemonte presso Istituto Unicredit S.p.A. - Tesoreria Arpa Piemonte - Via Garibaldi, 14 Torino;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
  - Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
  - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html





- -http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie finanziarie/
- -http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pd

- http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizzatipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 260 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione dal fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle sequenti forme:

- originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di versamento della cauzione tramite bonifico dovrà essere presentata sulla piattaforma





digitale una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha effettuato il versamento stesso.

Il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata della validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione:
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020, come sancito dall'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in <u>GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21</u>.





## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà presentare la propria offerta in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dall'Agenzia sul proprio profilo committente.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente ad Arpa Piemonte, attraverso la piattaforma digitale, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22/10/2020 pena l'irricevibilità dell'offerta.

Entro tale termine il concorrente deve provvedere al caricamento telematico sul portale di Arpa Piemonte della documentazione relativa alla busta A "Documentazione Amministrativa", della busta B "Offerta Tecnica" e della busta C "Offerta Economica".

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite dalla piattaforma digitale.

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica è onere del concorrente la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal Gestore della piattaforma digitale e consultabili previo login alla piattaforma stessa.

Dopo aver caricato a sistema i documenti di offerta richiesti, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, contenente l'elenco di tutti i documenti caricati, le relative informazioni e le impronte dei file calcolate.

Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento dell'offerta.

L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove la documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e l'immodificabilità.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i





concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresi il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A – documentazione amministrativa"; si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 260 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di





quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.





#### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello denominato "Allegato 1" al presente Disciplinare, contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

## In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

### Il concorrente allega:





- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure <u>nel solo caso</u> in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Ciascun concorrente rende i n o l t r e le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice:
- 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- **3.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni in appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- **4**. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento aziendale adottato Arpa Piemonte con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014 e s.m.i., pubblicato alla URL https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

## Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

**6**. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e <u>allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero</u>;





### Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- **7**. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **8**. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 6, comma 5 del Codice;
- **9**. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- **10**. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

# Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare.......... rilasciati dal Tribunale di ............. nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai sottopunti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

## 14.2 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

### 14.2.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:





- 12. PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

## 14.2.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

## Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti di servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

# Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per





quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti di servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
  o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del
  d.lgs.82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
  contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.





Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.2.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### 14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (Allegato 2 del presente disciplinare) secondo quanto di seguito indicato:

# Parte <u>I</u> – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni pertinenti sono compilate dalla Stazione Appaltante.

## Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

## Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;





## 5) PASSOE dell'ausiliaria;

## In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

## In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (sez. A-B-C-D della parte terza del DGUE).

#### Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai punto 7.1 lett. a) e punto 7.1 lett. b) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.1 lett. c) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. d) del presente disciplinare.

#### Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende le dichiarazioni richieste compilando le parti pertinenti.

### II DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda





nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve far pervenire ad Arpa Piemonte mediante inserimento sulla piattaforma digitale, l'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, consistente in una relazione tecnica illustrativa del servizio offerto, della sua conformità alle specifiche minime indicate nel Capitolato Speciale ed inclusiva di una descrizione dettagliata e completa degli elementi oggetto di valutazione indicati al successivo punto 17, suddivisa in paragrafi corrispondenti ai parametri di valutazione medesimi.

L'offerta tecnica dovrà inoltre essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

In caso di aggiudicazione, l'offerta tecnica integra le disposizioni del Capitolato e sarà parte integrante del contratto.

La succitata documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa medesima;
- in caso di RTI costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria o del Consorzio;
- in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande.

Dovrà essere presentata una sola offerta tecnica e, pertanto, nel caso di presentazione di offerte tecniche plurime o alternative, nessuna di esse sarà presa in considerazione, e conseguentemente l'intera offerta sarà esclusa.

Nel caso di presentazione di testi o depliants contenenti indicazioni relative anche a prodotti e/o servizi diversi da quelli offerti, dovrà essere consentita, mediante inequivoca evidenziazione, l'individuazione di quelli offerti.

Nel caso in cui il concorrente ritenga che la propria offerta contenga informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, dovrà inoltre inserire a sistema idonea dichiarazione.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire nell'apposita sezione della piattaforma telematica l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello reso disponibile da Arpa Piemonte (Allegato4), che dovrà contenere i seguenti elementi:

- l'indicazione del moltiplicatore unico offerto, espresso con non più di cinque decimali dopo la virgola, al netto di lva e/o di altre imposte e contributi di legge, che rappresenta il coefficiente che moltiplicato per la tariffa oraria lorda da corrispondere a ciascun lavoratore somministrato,





determina il corrispettivo dovuto;

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (detti costi relativi alla sicurezza connessi all'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto d'appalto).

Qualora il concorrente indichi nell'offerta più di cinque decimali, il relativo valore sarà troncato al quinto decimale senza arrotondamento.

Il moltiplicatore offerto deve essere ricompreso tra un minimo di 1,00 ed un massimo di 1,07 (estremi inclusi) a pena di esclusione.

L'offerta, pena l'esclusione, non deve contenere riserve e/o condizioni, né essere espressa in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Si precisa infine che anche nel caso in cui il concorrente non formuli l'offerta economica avvalendosi della suddetta specifica modulistica, esso è comunque tenuto a redigerla ricomprendendo comunque tutti gli elementi previsti nella modulistica medesima.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 260 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del Codice.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio tecnico (PT) ed il punteggio economico (PE): Ptotale = PT + PE

Stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito come segue:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100





La presentazione di offerte alternative determinerà l'esclusione di tutte le offerte presentate dal concorrente. Non saranno altresì ammesse offerte parziali, indeterminate, equivoche, condizionate o plurime, o comunque recanti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura relativamente alle condizioni di gara e/o appalto.

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purchè valida e congrua. Qualora ricorrano motivi di opportunità e di convenienza, si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

Si precisa che tutti i calcoli saranno effettuati alla seconda cifra decimale con arrotondamento

## Modalità di attribuzione del punteggio tecnico (PT)

Il punteggio tecnico (PT) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione esplicitati di seguito:

A: Adequatezza dell'apparato organizzativo e gestionale del servizio

punti massimi 50

A.1 Struttura aziendale nel suo complesso ed organizzazione specifica proposta per l'erogazione del servizio, cioè dalla ricezione della "Richiesta di Fornitura" alla gestione amministrativa del lavoratore, con descrizione delle attività svolte.

La soluzione proposta sarà valutata in termini di chiarezza espositiva, accuratezza nella presentazione dei contenuti, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività e delle relative tempistiche e grado di efficacia complessiva rispetto al soddisfacimento delle relative esigenze di Arpa Piemonte dedotte in Capitolato

punti massimi 15

A2 Gestione del personale somministrato in forza presso l'Agenzia offerente Saranno apprezzate, in termini di chiarezza espositiva ed efficacia, le soluzioni messe in atto dall'Agenzia offerente volte al contenimento del turn-over dei lavoratori somministrati/da somministrare punti massimi 5

A3 Composizione e descrizione del Team dedicato alla gestione della Commessa, avendo cura di indicare ruolo, funzioni e responsabilità di ogni membro del Team impiegato nell'appalto. La soluzione proposta sarà valutata in termini di chiarezza espositiva, concretezza e contestualizzazione punti massimi 7

A4 Criteri e modalità di reclutamento del personale.

Sarà apprezzato in termini di efficacia ed affidabilità lo specifico modello operativo proposto

Punti massimi 13

A5 Modello di controllo del servizio prestato

Sarà apprezzato in termini di efficacia ed affidabilità lo specifico modello operativo proposto

Punti massimi 10

B Efficacia ed affidabilità delle misure di copertura delle situazioni di avvicendamento del personale





### C Adeguatezza del progetto formativo

punti massimi 10

C1 Affidabilità ed efficacia del progetto formativo che verrà utilizzato per il personale da inserire, con riferimento alla sintonia dei contenuti formativi con le attività delle Pubbliche Amministrazioni ed alle modalità di accertamento dell'efficacia punti massimi 4

C2 Competenze professionali e tecniche dei formatori coinvolti nell'espletamento delle attività punti massimi 3

C3 Organizzazione delle attività formative con riferimento alla loro tempestività, puntualità, continuità e sistematicità punti massimi 3

I succitati punteggi sono "discrezionali", cioè sono punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

A ciascuno degli elementi qualitativi (sub-criteri) cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente provvisorio sulla base del metodo del confronto a coppie, secondo quanto di seguito specificato. Detti coefficienti, variabili tra zero e uno, saranno determinati dalla Commissione Giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B – Offerta tecnica", in una o più sedute riservate, procedendo all'assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri di valutazione suesposti appunto mediante confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare; il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. Nel caso in cui ad esempio i concorrenti siano 3, la matrice sarà composta da 2 righe e 2 colonne. La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti e assegnando un punteggio da 1 a 6 in base alla seguente scala semantica:

- 1 nessuna preferenza o parità di preferenza
- 2 preferenza minima
- 3 preferenza piccola
- 4 preferenza media
- 5 preferenza grande
- 6 preferenza massima.

Quindi, per ciascun criterio di valutazione discrezionale, ciascun commissario costruirà la matrice triangolare con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero N dei concorrenti meno uno.

Al termine dei confronti si attribuiranno i punteggi sulla base del seguente metodo: per ciascun commissario, si procederà alla somma delle preferenze attribuite a ciascun concorrente

Si trasformerà poi, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti provvisori variabili tra 0 e 1, attribuendo alla somma più alta il valore di 1 e riproporzionando su di essa tutte le altre.





Per ciascun concorrente, si calcolerà poi la media dei coefficienti provvisori di ciascun commissario e, successivamente, si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi attribuendo 1 al coefficiente medio più alto, e un coefficiente definitivo conseguentemente proporzionale al coefficiente medio raggiunto a tutti gli altri.

<u>Si fa presente che, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre,</u> ai fini della valutazione di ciascun criterio discrezionale sarà utilizzata, per ciascun concorrente, la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, senza ricorrere al confronto a coppie, sulla base della sequente scala di corrispondenza:

Ottimo: 1,0

Più che adeguato: 0,8

Adeguato: 0,6

Parzialmente adeguato: 0,4 Scarsamente adeguato: 0,2

Inadeguato: 0

La Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Successivamente, la Commissione provvederà a trasformare i coefficienti provvisori così attribuiti in coefficienti definitivi, assegnando un coefficiente pari a 1 all'offerta che ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e proporzionando ad esso i coefficienti attribuiti alle altre offerte. I coefficienti definitivi così ottenuti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni offerta valutata saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione ed i punteggi ottenuti per ogni singolo parametro saranno quindi sommati.

Non si procederà ad ulteriore riparametrazione.

### Modalità di attribuzione del punteggio economico (PE)

Il Punteggio Economico (PE) corrispondente ad ogni offerta economica verrà determinato secondo la seguente formula del ribasso massimo lineare, calcolata sul ribasso offerto sul moltiplicatore a base di gara:

PE = 30xRi/Rmax

dove:

Ri = ribasso dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente (moltiplicatore più basso).

## 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, normalmente 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del





Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara si svolgono in modalità telematica, presso la sede legale dell'Agenzia, in Via Pio VII n.9 – Torino.

Arpa Piemonte tutela il principio di segretezza delle offerte mediante gli accorgimenti informatici propri della piattaforma digitale di gestione telematica della procedura di gara, di cui ha il solo e semplice utilizzo e la cui piena e completa disponibilità è del fornitore DigitalPA S.p.A, operatore economico terzo rispetto alla presente procedura.

#### 19.1 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

## La prima seduta pubblica di gara sarà aperta alle ore 14:00 dal seggio di gara il giorno 23/10/2020.

Il concorrente potrà assistere alle sedute di gara da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nel front-end e potrà visualizzare, con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara; avrà inoltre a disposizione un sistema di chat per comunicare direttamente con la stazione appaltante.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC con un preavviso di almeno 48 ore o direttamente mediante il front-end se tale aggiornamento viene disposto direttamente durante la seduta pubblica di gara.

Nel caso in cui i successivi aggiornamenti disposti in altro giorno rispetto a quello in cui si svolgono le predette operazioni di gara, dovessero venir modificati, sarà data comunicazione agli offerenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta pubblica si procederà:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e che le stesse siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (la verifica è riscontrata dalla presenza a sistema delle offerte medesime);
- b) alla visualizzazione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione Amministrativa";
- c) alla validazione di ciascun documento facente parte della busta "Documentazione Amministrativa";
- d) all'attivazione, ove necessario, della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto





13;

- e) all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- f) a proporre alla stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni al prosieguo della procedura di gara;
- d) all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- e) alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 19.2 APERTURA DELLE BUSTE B e C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa ed aperte le offerte tecniche, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice che, in una o più sedute riservate procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice dà evidenza dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Terminate le operazioni e comunicazioni relative alle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, provvede alla:

- visualizzazione del fascicolo di gara che ciascun concorrente ha presentato entro il termine perentorio previsto per la presentazione dell'offerta;
- visualizzazione dei documenti contenuti nella Busta "Offerta Economica";
- visualizzazione di ciascun documento facente parte della Busta "Offerta Economica";
- attribuzione dei relativi punteggi.

La stazione appaltante procede poi all'individuazione dei parametri numerici finali per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 21.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice,





e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà come indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al *RUP* -che procede ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b del Codice- i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a e c del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### 21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione





appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione dell'accordo è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'accordo, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

All'atto della stipulazione dell'accordo, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da





calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'accordo sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo che sarà esattamente quantificata dalla stazione appaltante (attualmente 16 € ogni 4 facciate/100 righe).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010. n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di esito della procedura, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2500,00 oltre Iva. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

### 22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di Gara.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice "Ufficio Acquisti Beni e Servizi" Rossana Maria Caterina Giannone Firmato digitalmente da:Rossana Giannone Data:07/09/2020 14:42:49